



LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. n. 197/2022 – G.U. s.o. n. 303/2022)

* * *

Decreto Aiuti-quater, D.L. n. 176/2022

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March

Eros De March

Ambra Mattiello

Manuel Bandiera

Fabio Perissinotto

Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

10 gennaio 2023

Approfondimento n. 3

CREDITI D'IMPOSTA

- estensione temporale del tax credit per le non energivore e non gasivore
- credito d'imposta per i registratori telematici
- credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

1. ESTENSIONE TEMPORALE DEL TAX CREDIT PER LE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE (art. 1, co. 3; 5)

Prorogati anche per il **primo trimestre 2023** i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas con **incremento della percentuale**.

Periodo	Tax credit non energivore	Tax credit non gasivore
I ^a trimestre 2023	35% per imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW	45%
Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31.12.2023		

2. CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI (art. 8, Decreto Aiuti-quater, D.L. n. 176/2022)

Ai soggetti obbligati alla trasmissione alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, dei registratori telematici.

Trattasi di un credito d'imposta:

- pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro euro per ogni strumento e, in ogni caso (nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023);
- è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento dei registratori telematici ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo;
- non è soggetto al limite di 250.000 euro (previsto per i crediti da quadro RU) né il limite di 2.000.000 euro (previsto per la compensabilità).

In attesa del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI (art. 1, co. 686-689)

Tutte le imprese che acquistano:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro

è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un **credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti**, fino ad un **importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario** (nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Il credito d'imposta:

- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibili degli interessi passivi (art. 61) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti;
- non è soggetto al limite di 250.000 euro (previsto per i crediti da quadro RU).